


COMUNE DI MONTECENERI

REGOLAMENTO SULL'EFFICIENZA ENERGETICA



Richiamate:

- La Legge Organica comunale del 10 marzo 1987, ed in particolare gli artt. 186 e segg.;
- Il Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale, ed in particolare gli artt. 41 e 42;
- La Legge edilizia Cantonale del 13 marzo 1991;
- La Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- La Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- La Legge federale sull'energia (Lene) del 26 giugno 1998;
- L'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998;
- Il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016;
- Il Regolamento comunale del 5 aprile 2011;
- Il Piano energetico comunale (PECo) del Comune di Monteceneri 2018.

il **Comune di Monteceneri** dispone quanto segue:

I. Scopo, Beneficiari, Autorità competente e Campo di applicazione

Art. 1 Scopo

Il Comune di Monteceneri, con il presente Regolamento, disciplina i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali per il finanziamento e la promozione di misure realizzate sul territorio comunale, volte a incentivare l'efficienza energetica, favorire lo sfruttamento delle energie rinnovabili indigene e la mobilità sostenibile.

Art. 2 Beneficiari

1. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica, sono destinati ai proprietari di edifici riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Monteceneri, che adempiono i seguenti requisiti:
 - a. hanno effettuato una Certificazione Energetica Cantonale dell'edificio oggetto della richiesta d'incentivo (CECE – CECE Plus);
 - b. hanno effettuato il risanamento energetico dell'edificio oggetto della richiesta d'incentivo;
 - c. hanno realizzato nuovi edifici con elevati standard energetici (Minergie-P® e Minergie-A ®).
2. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene, sono destinati ai proprietari di edifici riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Monteceneri, che adempiono i seguenti requisiti:
 - a. hanno realizzato degli impianti solari per la produzione di energia solare termica;
 - b. hanno realizzato degli impianti solari per la produzione di elettricità fotovoltaica;
 - c. hanno realizzato dei sistemi di accumulo dell'energia elettrica prodotta tramite la realizzazione di un impianto solare.
3. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione della mobilità sostenibile, sono destinati ai cittadini residenti nel Comune e gli incentivi destinati alla promozione della mobilità aziendale, sono destinati alle attività economiche con sede all'interno del comprensorio cittadino.

Art. 3
Autorità
competente

L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio, che può delegare ai servizi dell'amministrazione la sua applicazione. Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, il Municipio può avvalersi della collaborazione dei preposti Servizi dell'amministrazione comunale, di enti e specialisti esterni. In particolare, è competenza del Municipio:

- a. emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
- b. definire le tipologie di intervento e i rispettivi importi, tramite delle Ordinanze di applicazione concernenti l'erogazione degli incentivi a favore dei vari settori e in funzione del credito stanziato;
- c. regolare, con eventuali Ordinanze di applicazione, i dettagli per l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione del presente Regolamento;
- d. decidere la sospensione o l'annullamento dell'erogazione di uno o più incentivi;
- e. pubblicare a scopo divulgativo le caratteristiche e i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

Art. 4
Campo di
applicazione

Il Comune di Monteceneri può riconoscere degli incentivi finanziari nei seguenti settori:

- a. certificazioni e analisi energetiche degli edifici;
- b. risanamento energetico di base su immobili esistenti;
- c. bonus CECE per risanamento energetico di base particolarmente performante;
- d. risanamenti di edifici a basso fabbisogno energetico certificati con certificazione MINERGIE®;
- e. realizzazione di nuovi edifici a basso fabbisogno energetico, certificati con certificazione MINERGIE®;
- f. realizzazione di nuovi impianti solari termici per la produzione di calore con i relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta;
- g. realizzazione di nuovi impianti solari fotovoltaici per la produzione di elettricità con i relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta;
- h. acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici;
- i. acquisto di nuove biciclette elettriche o di nuove batterie sostitutive;
- j. studi e misure nell'ambito della mobilità aziendale e della mobilità sostenibile.

II. Procedura e condizioni per l'incentivazione

Art. 5
Procedura

1. Di regola la procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata mediante una richiesta da inoltrare al Municipio, prima dell'avvio dei lavori e prima di effettuare degli acquisti o delle ordinazioni;
2. Per i risanamenti energetici di base, il bonus CECE e le certificazioni MINERGIE®, il Municipio può determinare l'ammontare dell'incentivo sulla scorta dei sussidi già accordati in via definitiva da parte dell'autorità cantonale;
3. Il Municipio può chiedere informazioni supplementari, una volta verificati gli aspetti di sua competenza e la relativa copertura finanziaria e può rilasciare una promessa di sussidio con delle specifiche condizioni e dei vincoli temporali;
4. Eventuali sussidi di terzi devono essere esplicitamente dichiarati nella

richiesta di incentivo, il Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi, rispettivamente di altre forme di agevolazione;

5. Il richiedente, una volta in possesso della promessa di sussidio, potrà avviare i lavori o effettuare gli acquisti nel rispetto delle condizioni fissate dal Municipio;
6. Una volta terminati i lavori o effettuati gli acquisti, il richiedente potrà inoltrare la richiesta di versamento al Municipio, con tutte le informazioni e i documenti richiesti;
7. In caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo;
8. Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.

Art. 6
Condizioni per l'incentivazione

1. Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva autorizzazione edilizia cresciuta in giudicato. Il versamento potrà essere effettuato solamente dopo il rilascio del relativo certificato di collaudo.
2. Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di impianti o di misure comunque obbligatori a norma di legge.

Art. 7
Importi degli incentivi

Il Municipio può decidere di erogare incentivi nei seguenti ambiti:

1. Certificazione e analisi energetiche
Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici CECE o CECE Plus, effettuato per degli edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000, può essere erogato un incentivo pari a:
 - a. Edifici mono e bifamigliari: Minimo CHF 250.--, Massimo CHF 1'000.--
 - b. Edifici plurifamigliari: Minimo CHF 250.--, Massimo CHF 1'500.--
 - c. Altre categorie di edifici: Minimo CHF 250.--, Massimo CHF 2'000.--.
2. Risanamento energetico di base
Per i risanamenti energetici di base, per i quali è già stato riconosciuto un sussidio da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo aggiuntivo pari a un minimo del 10%, sino a un massimo del 25% del sussidio cantonale. Il Municipio può inoltre stabilire un importo massimo dell'incentivo, non superiore comunque a CHF 5'000.--. Il Municipio può rinunciare ad una parte delle tasse di concessione edile, fino al massimo del 25%.
3. Bonus CECE (incentivo cantonale)
Per gli edifici risanati energeticamente, che ottengono un sensibile miglioramento nella classificazione CECE e che beneficiano di un sussidio "bonus CECE", da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo forfettario aggiuntivo pari a un minimo di CHF 500.-- sino a un massimo di CHF 2'500.--. Il Municipio può rinunciare ad una parte delle tasse di concessione edile, fino al massimo del 25%.
4. Risanamento energetico di edifici con certificazione MINERGIE®
Per gli edifici risanati energeticamente, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE®, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo di CHF 1'000.-- e un massimo di CHF 5'000.--. Il Municipio può rinunciare ad una parte delle tasse di concessione edile,

fino al massimo del 25%.

5. Incentivo a favore della conversione di generatori di calore nelle abitazioni
Per la sostituzione, degli esistenti generatori di calore: a olio, a gas o elettrici diretti, con un sistema a pompa di calore o un allacciamento ad un teleriscaldamento, il Municipio può erogare un contributo fino al massimo di CHF 2'000.--. Il Municipio può rinunciare ad una parte delle tasse di concessione edile, fino al massimo del 25%.
6. Realizzazione di nuovi edifici con certificazione MINERGIE®
Per i nuovi edifici, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE® e che beneficiano di un sussidio da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo di CHF 1'000.-- e un massimo di CHF 5'000.--. Il Municipio può rinunciare ad una parte delle tasse di concessione edile, fino al massimo del 25%.
7. Nuovi impianti solari fotovoltaici per la produzione di elettricità con i relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta
Per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, che beneficiano di sussidi da parte dell'autorità cantonale (contributo unico), il Municipio può accordare un incentivo supplementare pari a un minimo del 10% sino a un massimo del 25% del sussidio cantonale. Il Municipio può inoltre stabilire in importo massimo dell'incentivo, non superiore comunque a CHF 3'000.--. Il Municipio può rinunciare ad una parte delle tasse di concessione edile, fino al massimo del 25%.
8. Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici
Per i cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Monteceneri, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di abbonamenti nominativi per i trasporti pubblici Arcobaleno.
 - Beneficiari AVS/AI: Minimo 10%, Massimo 25% (per un importo massimo di CHF 500.--)
 - Studenti e apprendisti: Minimo 10%, Massimo 25% (per un importo massimo di CHF 500.--)
 - Adulti: Minimo 0%, Massimo 25% (per un importo massimo di CHF 500.--).
9. Acquisto di nuove biciclette elettriche o di nuove batterie sostitutive
Per le persone residenti a Monteceneri il Municipio può accordare un incentivo per l'acquisto di una bicicletta elettrica o di una batteria sostitutiva.
 - Acquisto bicicletta: Minimo 10%, Massimo 25% (per un importo massimo di CHF 500.--)
 - Acquisto batteria: Minimo 10%, Massimo 25% (per un importo massimo di CHF 150.--).
10. Acquisto di autoveicoli o motoveicoli
Per le persone residenti a Monteceneri il Municipio può accordare un incentivo per l'acquisto di un autoveicolo o motoveicolo elettrico, sono esclusi i sistemi ibridi.
 - Acquisto autoveicolo: Minimo 10%, Massimo 20% (per un importo massimo di CHF 3'000.--)
 - Acquisto motoveicolo: Minimo 10%, Massimo 20% (per un importo massimo di CHF 1'500.--)

11. Studi e misure nell'ambito della mobilità aziendale e della mobilità sostenibile

Per le aziende e gli enti che operano sul territorio del Comune di Monteceneri, il Municipio può riconoscere degli incentivi per l'allestimento di piani della mobilità e a sostegno dell'attuazione delle misure contemplate nei piani stessi.

- Piano della mobilità: Minimo CHF 1'000.--, Massimo CHF 2'500.--

- Attuazione misure: Minimo 10%, Massimo 25% (per un importo massimo di CHF 5'000.--).

III. Disposizioni transitorie e finali

Art. 8

Sospensione o annullamento degli incentivi

1. Il Municipio, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.
2. In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.

Art. 9

Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e delle relative norme di applicazione.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 01.01.2019, ritenuta l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 208 del 09 aprile 2018.



PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

IL SINDACO:

A. Celio Cattaneo

IL SEGRETARIO:

G. Sciaroni

Approvato dall'onorando Consiglio comunale in data 16 maggio 2018.

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali il: 26 luglio 2018, con decisione no. 203-RE-14733

Entrato in vigore al 01.01.2019.



PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTECENERI

IL PRESIDENTE:

M. Truaisch

IL SEGRETARIO:

G. Sciaroni